



Testo dell'osservazione relativa al progetto impianto agrivoltaico avanzato "PARMA"

### Osservazione in merito al percorso del cavidotto di connessione del progetto "PARMA"

Si osserva che il percorso del cavidotto, descritto a pag. 9 del "Piano Particellare", percorre Strada dei Mulini e gira verso il paese di Mamiano per arrivare dopo circa 6 km alla cabina primaria "Montechiarugolo".

Si domanda come mai sia stata fatta questa scelta anziché privilegiare il percorso che, anziché girare a destra verso via Stradazza, volta a sinistra in via Molino Pariano (direzione Basilicanova), che attraversa in parte, per arrivare alla cabina "Montechiarugolo" e precisamente:


- Via Stradazza
- Via Molino Pariano
- Via Ponte Larga
- Via Argini Sud
- Via Dante Alighieri
- Via Ugo Foscolo
- Via G. Garibaldi
- Via XXV Aprile

Il percorso sarebbe più breve di circa 1 km e si svolgerebbe anch'esso esclusivamente su strade pubbliche (come da mia prova in auto).

Forse si temeva una reazione avversa dai cittadini di Basilicanova che sono più numerosi di quelli di Mamiano?

Questo impianto, pur occupando il territorio dei due Comuni di Traversetolo e in larga parte Montechiarugolo, grava totalmente sul paese di Mamiano e i suoi residenti e la scelta di questo percorso ne è l'ennesima prova.

Allego la cartina estrapolata dall'ELABORATO R06 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA - figura 3.1 Localizzazione dell'impianto - pag. 10 e il percorso per comparazione tratto da Google Maps.



Percorso del cavidotto (tracciato rosa) come da progetto direzione Mamiano



Percorso del cavidotto direzione Basilicanova

## **Osservazione in merito al Piano Dismissione – sostanze SVHC**

Si chiede se nell'impianto (nelle sue varie componenti) siano presenti sostanze definite pericolose in conformità al regolamento REACH e alla Direttiva UE 2018/851.

Allego a tal proposito il testo del documento scaricato dal sito di COALIZIONE TESS nel quale vengono indicati in maniera dettagliata tutti i riferimenti normativi e chiedo alle autorità competenti di verificare se l'impianto "PARMA" sia in regola con quanto stabilito dalla legislazione.

# **Responsabilità estesa del produttore**

## **SVHC**

### **(Substance of Very High Concern)**

#### **database SCIP degli articoli e degli oggetti complessi**

#### **nel contesto del D.lgs. 152/2006**

#### *discernimento sulla possibile pericolosità ed eventuale impatto ambientale delle sostanze e miscele chimiche presenti negli impianti FER*

### **Abstract**

Il presente contributo analizza il rischio chimico associabile agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), evidenziando la necessità di una gestione responsabile e predittiva delle sostanze pericolose lungo l'intero ciclo di vita dei manufatti. Viene approfondito il ruolo del database SCIP per il censimento di articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti SVHC (Substances of Very High Concern), in conformità al regolamento REACH e alla Direttiva (UE) 2018/851, recepita in Italia attraverso il D.lgs. 116/2020. Particolare attenzione è rivolta all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore (Art. 178-bis e Art. 180 del D.lgs. 152/2006) e agli obblighi di comunicazione e trasparenza previsti per articoli con SVHC > 0,1% p/p come definito nell'Art. 33 dello stesso regolamento REACH. Il documento propone che, nei procedimenti autorizzativi degli impianti FER, venga richiesta documentazione sull'eventuale presenza di SVHC e sull'avvenuta notifica al database SCIP, integrando la valutazione ambientale con la gestione del rischio chimico. In conclusione, si richiama il quadro sanzionatorio nazionale derivante dai regolamenti REACH e CLP, attuato tramite il D.lgs. 133/2009 e il D.lgs. 186/2011.

## **1. Quadro generale**

Un eventuale rischio chimico per gli impianti FER è direttamente connesso al principio della responsabilità estesa del produttore sancito dall'Art. 178-bis del D.lgs. 152/2006 e dai principi espressi dall'Art. 180 con le misure che "incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione" come recita il comma 2(b) e "riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti" come recita il comma 2(c).

In questo contesto si inserisce, con particolare riferimento al comma 3 dell'Art. 180, quale supporto normativo volto anche alla vigilanza istituzionale, il database SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects - Products), istituito dall'ECHA (European Chemical Agency) in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851. Tale Direttiva modifica la Direttiva 2008/98/CE complessivamente rivolta alla gestione dei rifiuti a partire dalla prevenzione nella loro generazione. Il database SCIP raccoglie informazioni sugli articoli contenenti SVHC, come definite dall'articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH (Registration Evaluation Authorization and restriction of Chemicals). Le SVHC sono sostanze che presentano caratteristiche di elevata pericolosità, quali cancerogenicità, mutagenicità, tossicità in genere e tossicità per la riproduzione, persistenza,

bioaccumulabilità, interferenza endocrina e altri gravi effetti sull'uomo e sull'ambiente.

In base all'articolo 33 del medesimo Regolamento REACH, i fornitori di articoli contenenti una o più SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% p/p (peso su peso) sono tenuti a fornire informazioni adeguate (inclusa la valutazione del rischio) ai destinatari dell'articolo e, su richiesta, ai consumatori, per consentirne un uso sicuro. Tali obblighi si integrano con quello di notifica nel database SCIP, previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera i) della Direttiva 2008/98/CE come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851.

## **2. Recepimento nella legislazione nazionale, attività di controllo**

In Italia, questi obblighi sono stati recepiti con il D.lgs. 116/2020, che ha modificato la Parte IV del D.lgs. 152/2006, introducendo, tra gli altri, il menzionato Art. 178-bis inerente alla responsabilità estesa del produttore. Tale quadro normativo rafforza l'attuazione dell'economia circolare e della prevenzione dei rifiuti pericolosi, responsabilizzando gli attori della filiera nella gestione trasparente, sicura e sostenibile dei prodotti immessi sul mercato. Scenario che afferisce al complessivo ciclo di vita di un manufatto, come quelli impiegati nella realizzazione di impianti FER.

Su questi presupposti legislativi e regolamentari, ravvisiamo la necessità di chiedere, per ogni procedimento avviato ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 152/2006, ad integrazione di quanto stabilito dal comma 1(b) del medesimo articolo, una dichiarazione documentata sulla presenza di SVHC nelle more del menzionato Art. 180 del D.lgs. 152/2006 e alla luce del suo comma 3.

In particolare, dovrà essere documentato l'avvenuto inserimento nel database SCIP di sostanze SVHC eventualmente presenti oltre lo 0,1%, peso su peso, sugli articoli e gli oggetti complessi, presenti nei suddetti manufatti, come definiti dallo stesso Art. 33 del regolamento REACH.

È facoltà dell'organo istituzionale preposto alla valutazione dell'impatto ambientale, soprattutto per una più coscienziosa analisi del rischio chimico, di inoltrare una richiesta ai proponenti dell'impiantistica FER delle schede di sicurezza dei composti chimici presenti sul manufatto. Tale documentazione, raccolta in un database aggiornato e redatta secondo la normativa vigente<sup>1</sup>, consentirà di aumentare la consapevolezza sul menzionato rischio chimico. Consapevolezza indispensabile per coloro che fossero istituzionalmente chiamati, per qualsivoglia ragione, a intervenire su detti manufatti, al fine di proteggere la salute pubblica e la sicurezza ambientale.

## **3. Profilo sanzionatorio**

A sottolineare la rilevanza regolatoria incidente sulle sostanze chimiche circolanti nel territorio europeo e nella sua area economica, il legislatore dell'Unione all'Art. 126 del regolamento REACH, rimanda a un regime sanzionatorio la cui redazione è a cura degli stati membri. In Italia tale regime sanzionatorio, afferente al Regolamento (CE) 1907/2006 REACH e il Regolamento (CE) 1272/2008 CLP è espresso esecutivamente rispettivamente dal D.lgs. 133/2009 e dal D.lgs. 186/2011.

---

<sup>1</sup> Le schede di sicurezza sono redatte a fronte dell'Art. 31 del Regolamento (CE) 1907/2006 REACH secondo il format stabilito dall'Allegato II e ss.mm.ii. I criteri di classificazione sono ulteriormente stabiliti dal Regolamento (CE) 1272/2008 anche conosciuto come CLP – Classification, Labelling and Packaging.